

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Approvato dall'Amministratore Unico in data 22 febbraio 2021

Febbraio 2021

Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l., ai sensi di Statuto, ha per oggetto sociale: il commercio in Italia e all'estero, la fabbricazione, la valorizzazione, la lavorazione e il confezionamento, in proprio o tramite terzi, o per conto terzi, di prodotti chimici, farmaceutici, anche di natura biologica (vaccini, sieri, diagnostici, lavorazione del sangue e suoi derivati), di specialità medicinali, di dispositivi medici, di presidi sanitari, medico-chirurgici, parafarmaceutici, di prodotti da banco in genere, dolcificanti ed edulcoranti, disinfettanti, prodotti dietetici e della nutrizione, estratti fitoterapici, liquori, aromi, essenze, coloranti naturali, prodotti dei settori igienico e cosmetico, articoli di consumo nei campi suindicati, nonché apparecchiature sanitarie e di laboratorio; la loro rappresentanza e concessione con o senza deposito in Italia e all'estero. La creazione e l'uso di marchi e brevetti nei suddetti campi. La promozione di iniziative intese a realizzare la ricerca di base e applicata in campo immunologico, biochimico e farmacologico nonché la sperimentazione nei suddetti campi. L'attività editoriale in campo scientifico e tecnico in genere. L'acquisto, la vendita, la gestione e/o la locazione di immobili.

È specificato in statuto che per svolgere quelle attività per le quali è richiesta dalla legge specifica abilitazione professionale, la società si avvarrà dell'opera di professionisti debitamente abilitati sotto la personale responsabilità di tali professionisti.

PREMESSA

Il Modello organizzativo, strutturato in una Parte Generale e in Parte Speciale, comprende di massima una disamina della disciplina contenuta nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte delle società.

Il Modello Parte Generale individua:

- ✓ le fattispecie presupposto dei reati di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- ✓ i Destinatari del Modello e del Codice Etico;
- ✓ le modalità di adozione e attuazione del Modello;
- ✓ i criteri di costituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni;
- ✓ gli obblighi di informazione e comunicazione e di formazione del personale sul Modello;
- √ il modulo di segnalazione di violazioni al codice etico e al Modello di Farmitalia S.r.l.

La <u>Parte Speciale</u>, tenuto conto dell'oggetto sociale della società, individua le attività della stessa sensibili ai rischi di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i principi generali e specifici di buon comportamento, gli elementi di prevenzione posti dalla società a presidio dei suddetti rischi e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:



- A) il Codice Etico che definisce i principi etico morali dell'azienda;
- B) tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, organigrammi, job description, statuto, procedure per la sicurezza sui luoghi di lavoro, manuale qualità, DVR, Sistema gestionale in materia salute sicurezza ed ambientale ove adottati, analisi dei rischi in materia di riservatezza e privacy dei dati, SGSL, etc.).

1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per la commissione di illeciti penali. In ragione di tale disciplina, gli enti forniti di personalità giuridica (così come le società e associazioni anche prive di personalità giuridica) sono responsabili per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio¹ da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; dalle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; e dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi (artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2001).

- I reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa dell'ente sono individuati dal medesimo decreto legislativo che nel testo oggi vigente include tra questi:
- la malversazione a danno dello Stato (art 316-bis), l'indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art. 316-ter c.p.), la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) nonché la frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.), cfr. art. 24 d.lgs. n. 231/2001;
- la falsità in documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); l'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quinquies c.p.); nonché la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), cfr. art. 24-bis, d.lgs. n. 231/2001;
- l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.); l'associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); l'associazione finalizzata al sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. n. 309/1990); tutti i delitti commessi avvalendosi

¹ Sul punto cfr. Cass. pen. II, 27 settembre 2016, n.52316, secondo cui "in tema di responsabilità amministrativa degli enti. l'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio ", non contiene un'endiadi, perché i predetti termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, ed evocano criteri concorrenti, ma alternativi: il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delituosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, per effetto di un indebito arricchimento prefigurato, ma non necessariamente realizzato, in conseguenza dell'illecito; il riferimento al vantaggio valorizza, invece, un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post quanto all'obbiettivo conseguimento di esso a seguito della commissione dell'illecito presupposto, pur in difetto della sua prospettazione ex ante".



delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso; l'associazione finalizzata all'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ad eccezione di alcune categorie (art. 407, c. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.), cfr. art. 24-ter, d.lgs. n. 231/2001;

- la concussione (art. 317 c.p.); la corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) e la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), anche aggravate (art. 319-bis c.p.); la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); il peculato, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.); il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), cfr. art. 25, d.lgs. n. 231/2001;
- la falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); l'alterazione di monete (art. 454 c.p.); la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); la falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); la fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), cfr. art. 25-bis, d.lgs. n. 231/2001;
- la turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); l'illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); le frodi contro le industrie nazionali (art. 514); la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), cfr. 25-bis.1, d.lgs. n. 231/2001;
- le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), anche di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); le false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); l'impedito controllo (art. 2625);
- l'indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); la formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); l'aggiotaggio (art. 2637 c.c.); l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); cfr. art. 25-ter, d.lgs. n. 231/2001;
- le associazioni sovversive (art. 270 c.p.); l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); l'attività di assistenza agli associati nelle due ipotesi di reato sopra richiamate (art. 270-ter c.p.); l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); l'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.); l'addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale



(art. 270-quinquies c.p.); il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.); la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) le condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); l'attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); gli atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); gli atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); l'istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo del Titolo I, Libro II, c.p. (art. 302 c.p.); la cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); la cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); la banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); l'assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); l'impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, 1. n. 342/1976); il danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, 1. n. 342/1976); i delitti previsti dall'art. 3, 1. n. 422/1989; i delitti posti in violazione dell'art. 2, Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999, cfr. art. 25-quater, d.lgs. n. 231/2001;

- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.); cfr. art. 25-quater.1,
 d.lgs. n. 231/2001;
- la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); la pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); la tratta di persone (art. 601 c.p.); l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); l'adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), cfr. art. 25-quinquies, d.lgs. n. 231/2001;
- l'abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. n. 58/1998); la manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. n. 58/1998), cfr. art. 25-sexies, d.lgs. n. 231/2001;
- l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590-583 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, cfr. art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001;
- la ricettazione (art. 648 c.p.); il riciclaggio (art. 648-bis c.p.); l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); l'autoriciclaggio (art. 648-ter l c.p.), cfr. art. 25-octies, d.lgs. n. 231/2001;
- la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, c. 1, lett. a-bis, l. n. 633/1941); i reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, c. 3, l. n. 633/1941); l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. n. 633/1941); la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; l'estrazione o il reimpiego della banca dati; la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, l. n. 633/1941); l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o



composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, 1. n. 633/1941); la mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, 1. n.633/1941); la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, 1. n. 633/1941), cfr. art. 25-nonies d.lgs. n. 231/2001;

- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), cfr. art. 25-decies d.lgs. n. 231/2001;
- l'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); i reati associativi aggravati per motivi ambientali (art. 452-octies c.p.); l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137, d.lgs. n. 152/2006); l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d.lgs. n. 152/2006); l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, d.lgs. n. 152/2006); le false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, d.lgs. n. 152/2006); il traffico illecito di rifiuti (art. 259, d.lgs. n. 152/2006); le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies c.p.); le false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti; l'alterazione o inserimento un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, d.lgs. n. 152/2006); la violazione di valori limite di emissione o di prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione; il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, d.lgs. n. 152/2006); l'importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; violazioni di prescrizioni, utilizzo difforme, detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 1, c 1, art. 2, c 1 e 2, art. 3-bis e art. 6, c. 4, l. n. 150/1992); le violazioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, c. 6, 1, n. 549/1993); il versamento o sversamento in mare di sostanze inquinanti (artt. 8 e 9, D.lgs. n. 202/ 2007), cfr. art. 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001;
- l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-bis e art. 12, c. 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. n. 286/1998), art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231/2001;
- la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.), cfr. art. 25-terdecies, d.lgs. n. 231/2001;
- la frode in competizioni sportive, e l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 1 e 4, 1. 13 dicembre 1989, n. 401), cfr. art. 25-quaterdecies, d.lgs. n. 231/2001;
- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'occultamento o distruzione di documenti contabili, la sottrazione fraudolenta



- al pagamento di imposte, artt. 2, 3, 8, 10 e 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), cfr. art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. n. 231/2001;
- la commissione sotto forma di reato transnazionale dei reati di: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, d.P.R. n. 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. n. 286/1998), cfr. artt. 3 e 10, l. n. 146/2006).
- Le ipotesi di reato previste in caso di contrabbando: Art. 282. (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra gli spazi doganali), Art. 283. (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine), Art. 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci), Art. 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea), Art. 286. (Contrabbando nelle zone extradoganali), Art. 287. (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali), Art. 288. (Contrabbando nei depositi doganali), Art. 289. (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione), Art. 290. (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti), Art. 291. (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea), Art. 291-bis. (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri) il cui successivo art. 291 ter prevede una serie di circostanze aggravanti, Art. 291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), Art. 292. (Altri casi di contrabbando): Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Il successivo artt. 293 stabilisce l'equiparazione del delitto tentato a quello consumato, mentre l'art. 294 stabilisce pene più lievi per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato.

L'art 295 prevede le circostanze aggravanti del contrabbando: "Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita ((;)) ((d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a centomila euro.)) ((Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.)).

L'art. 295-bis prevede sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità mentre aumenti di penna sono previsti dall'art 296, in caso di recidiva, dall'art 297 in caso di abitualità e dall'art. 298 in caso di professionalità.

L'art. 26, d.lgs. n. 231/2001, inoltre, dispone che le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto si applicano – in misura ridotta da un terzo alla metà – anche alle ipotesi di delitto tentato². La

² Il tentativo si configura come fattispecie in cui la sfera oggettiva è rimasta incompleta, perché, al di la della volontà colpevole, l'ipotesi delittuosa prevista dalla disposizione è stata realizzata solo in parte.



stessa disposizione specifica che, però, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Ciò premesso, poiché il reato d'impresa si verifica in una struttura organizzata, il d.lgs. n. 231/2001 - al fine di prevenire e ridurre la commissione dei reati d'impresa - è orientato a favorire l'adozione, o comunque l'implementazione, di regole interne di comportamento che orientino l'agire dell'organizzazione aziendale verso la prevenzione del rischio-reato e dunque, in direzione della legalità.

Come detto, Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, introduce e disciplina, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa degli enti dotati di personalità giuridica a seguito di condotte integranti fattispecie di Reato commesse nell'interesse ed a vantaggio degli stessi.

Le previsioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 operano qualora i soggetti Apicali e/o Subordinati abbiano tenuto comportamenti non conformi o condotte illecite integranti una delle fattispecie presupposto di cui al Decreto e da tale condotta la società abbia tratto interesse o vantaggio.

In tali circostanze alla società potrà essere ascritta, in sede penale, una autonoma responsabilità rispetto a quella personale dell'Apicale o Subordinato che ha tenuto il comportamento non conforme o la condotta illecita integrante il Reato; responsabilità che in capo alla società permane ai sensi di legge anche se non sia stato identificato l'autore dell'illecito o se il Reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità amministrativa in sede penale delle società ai sensi del Decreto invero, va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica responsabile della condotta illecita, che costituisce presupposto per l'addebito della specifica responsabilità.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha tra i suoi obiettivi, anche, quello di sensibilizzare tutti i portatori di interessi della società, colpendo anche il patrimonio di coloro che hanno avuto un interesse o hanno tratto un vantaggio dal comportamento illecito dei propri Soggetti Apicali e/o Subordinati.

L'apparato sanzionatorio del Decreto prevede differenti tipologie di sanzione che si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del Reato; tra queste ricordiamo le sanzioni amministrative pecuniarie, le sanzioni interdittive, la pubblicazione della sentenza e la confisca.

I criteri di riferimento per la determinazione delle sanzioni da applicare sono: la gravità del fatto, il grado di responsabilità della società e le attività messe in atto da quest'ultima per prevenire il Reato.

Per le ipotesi di maggiore gravità, quali ad esempio i reati commessi in violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive quali:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

Tale situazione è punibile al ricorrere di due requisiti: idoneità e univocità. Per idoneità, s'intende che gli atti posti in essere dal soggetto devono essere in grado di causare offesa al bene giuridico tutelato. Deve ovviamente trattarsi di atti tipici della fattispecie tentata. Il giudizio sull'idoneità deve essere effettuato ex ante, ovvero avendo a riguardo del momento in cui la condotta viene posta in essere (se la valutazione venisse compiuta ex post, non ci sarebbe mai tentativo punibile), e in concreto, poiché l'adeguatezza dell'atto al reato tipico va considerata in rapporto al contesto fenomenico in cui si inserisce (si pensi al bicchiere d'acqua zuccherata, di norma innocuo, fatale per un diabetico). Per quanto attiene all'univocità, questa indica, per un verso, che l'azione o l'omissione devono far trasparire con certezza l'intento delittuoso (es mettersi una pistola in tasca non indica la volontà di sparare come uccidere) e, per altro verso, che le modalità di attuazione devono integrare in maniera non equivoca un fatto tipico o costituire almeno un atto collegato e di anticipazione certa di fatti rientrati nel disegno criminoso del soggetto.

Affinché si abbia delitto tentato, è necessario che l'azione tipica si stata iniziata ma non sia giunta a compimento (si pensi al soggetto che prende la mira, ma viene disarmato prima di sparare) oppure la condotta sia stata portata a compimento, ma l'evento non si è poi verificato (si pensi al soggetto che spara, ma non colpisce la sua vittima). Nel primo caso si parla di tentativo incompiuto, nel secondo di tentativo compiuto. Il tentativo non è ammissibile nei delitti colposi (per l'incompatibilità tra la mancanza di volontà delittuosa e l'idoneità e univocità degli atti in cui si sostanzia il delitto tentato) nelle contravvenzioni, nei delitti di attentato (poiché quanto richiesto per configurarsi tentativo punibile è già sufficiente alla consumazione del delitto), nei reati di pericolo, e nei delitti preterintenzionali.



- b) la sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze o concessioni;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da finanziamenti agevolati o simili sussidi o la revoca di quelli già concessi;
- e) la pubblicazione della sentenza.

2. IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto si applica a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, alle società, alle associazioni anche prive di personalità giuridica, agli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Il Decreto non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (esempio: sindacati, partiti politici, etc.).

3. DESTINATARI

Si intendono Destinatari ai sensi del presente Modello senza alcuna eccezione:

- 1. il Personale di Farmitalia S.r.l., definendo in tal modo i dipendenti, anche all'estero, di Farmitalia S.r.l., nonché tutti quei soggetti che collaborano con la stessa in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato e di collaborazione in genere, inclusi collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo ed in somministrazione, etc.;
- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo per Farmitalia S.r.l. o per una sua unità organizzativa, Organi Societari inclusi (Amministratori, Sindaci, Revisore e Società di Revisione, etc.);
- 3. coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con Farmitalia S.r.l., a qualsiasi titolo, contratti e/o rapporti di collaborazione, operando per conto della stessa o cooperando allo svolgimento della sua attività ed al perseguimento dei suoi fini;
- 4. tutti i soggetti che comunque agiscono nell'interesse di Farmitalia S.r.l. in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura (ad esempio partner in joint-venture, soci in iniziative di business etc.).

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e nei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

4. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

I criteri di imputazione della responsabilità alle società si distinguono in oggettivi e soggettivi.

Condizione soggettiva è che il Reato sia stato integrato da parte di un soggetto legato a Farmitalia S.r.l. da un rapporto qualificato.

In tal senso: 1) tra i Soggetti in posizione Apicale, troviamo coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Farmitalia S.r.l. o di una sua unità organizzativa finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa; 2) tra i Soggetti Subordinati troviamo le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto1).

Con riferimento a questi ultimi, viene data particolare rilevanza all'attività svolta in concreto, oltre che all'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, ciò al fine di evitare che si possa aggirare il disposto del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 affidando all'esterno proprie attività che possono integrare le fattispecie presupposto di cui al Decreto.

Con riferimento alle <u>condizioni oggettive</u>, il Reato dovrà essere commesso nell'interesse ed a vantaggio di Farmitalia S.r.l. in un ambito inerente o funzionale all'oggetto sociale della medesima.



Affinché la condotta illecita dell'Apicale e/o del Subordinato possa integrare responsabilità per Farmitalia S.r.l. è sufficiente che sia integrata una sola delle due condizioni oggettive - interesse o vantaggio - a favore della società.

A tal fine è utile chiarire che:

- ✓ l'<u>interesse sussiste</u> quando l'Apicale e/o il Subordinato ha agito con l'intento di favorire Farmitalia S.r.l. indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato realmente conseguito (costituisce un *ex ante* della condotta),
- ✓ il <u>vantaggio</u> sussiste quando Farmitalia S.r.l. ha tratto o avrebbe potuto trarre dal comportamento dell'Apicale e/o Subordinato un risultato positivo economico o di altra natura (costituisce, quindi, un ex post della condotta).

Infine, in base a giurisprudenza consolidata, la responsabilità conseguente alle condotte illecite commesse da Apicali e/o Subordinati di altra società, appartenenti ad un gruppo, può essere estesa alla capogruppo e l'illecito commesso nella controllata potrebbe essere addebitato alla controllante.

5. L'ESIMENTE

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede l'esclusione da responsabilità per la società se, prima della commissione del Reato, la stessa abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo effettivo, efficace ed idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede altresì che le società non saranno ritenute responsabili qualora gli Apicali e/o i Subordinati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini dell'esimente da responsabilità qualora l'autore dell'illecito fosse un Soggetto Apicale e o Subordinato la imputabilità per la società si ha per presunta salvo che la stessa non sia in grado di dimostrare:

- 1. di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente Reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;
- 2. di aver istituito un Organismo di Vigilanza all'interno di Farmitalia S.r.l., indipendente, autonomo e che assicuri continuità d'azione a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento;
- 3. che il comportamento che è stato causa dell'illecito sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione, gestione e controllo in essere;
- 4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In base alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 la società ha un titolo autonomo di responsabilità e non solidale con l'autore del Reato. La responsabilità della società sì integra anche quando l'autore del Reato non sia stato identificato, come quando il reato subisce una vicenda estintiva. L'amnistia configura l'unica ipotesi di estinzione di responsabilità.

6. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI

La società può essere chiamata a rispondere per le fattispecie presupposto di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.



7. LA GOVERNANCE

Farmitalia S.r.l. è amministrata da un Amministratore Unico ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La presente parte generale così come il MOG, parte speciale, trovano applicazione anche nel caso in cui la società decidesse, come da Statuto, di dotarsi di un Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo può nominare anche per singoli affari, dirigenti e direttori tecnici, determinando a priori compensi, modalità e termini delle prestazioni, e può ad essi conferire procure per singoli affari, o per gruppi di affari, e procure institorie.

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria spetta all'Amministratore Unico o, nel caso di C.d.A., al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività di Farmitalia S.r.l.

8. IL SISTEMA DI CONTROLLO

Principi generali

Il Sistema di Controllo di Farmitalia S.r.l. è strutturato per assicurare una corretta informativa ed un adeguato monitoraggio delle sue attività. Con particolare attenzione alla struttura organizzativa, Farmitalia S.r.l. identifica compiti, funzioni e responsabilità del proprio personale in mansionari. Inoltre, nella distribuzione degli incarichi o attività aziendali opera sempre verificando che l'organizzazione interessata rispetti i seguenti principi:

- i. Segregazione delle funzioni, ovvero, nessuno può gestire in autonomia un intero processo.
- <u>ii. Controllo</u>, ovvero, ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.
- iii. Documentazione dei controlli, ovvero, il controllo eseguito, anche se solo di supervisione, deve essere documentabile

Le attività di Controllo

Le attività di Controllo di Farmitalia S.r.l. prevedono, di massima, che:

- ✓ sia chiaramente definito e divulgato l'organigramma societario ed anche quello ai fini della sicurezza;
- ✓ ogni operazione significativa sia preventivamente autorizzata da chi ha i poteri per farlo;
- ✓ siano individuate chiare responsabilità nell'esecuzione delle proprie attività caratteristiche;
- ✓ i poteri di rappresentanza, le procure e/o le deleghe siano conferite nel rispetto degli ambiti di esercizio e di limiti di importo strettamente collegati con le responsabilità assegnate;
- ✓ sia assicurata l'integrità e la completezza dei dati gestiti attraverso il necessario scambio di informazioni tra le strutture operative a cui sono assegnati compiti, fasi e processi tra loro connessi.

Le risorse finanziarie

Con particolare riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, Farmitalia S.r.l. monitora costantemente (attraverso le funzioni interne ed esterne a ciò preposte) che il sistema concretamente posto mantenga nel tempo requisiti di idoneità tali da assicurare la loro gestione nel rispetto degli obblighi posti dalle leggi italiane, comunitarie ed internazionali; in particolare, salvo quanto sarà precisato nell'ambito di ciascuna delle sezioni della Parte Speciale del Modello (come previste dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231) con riguardo alle modalità di gestione delle risorse finanziarie,



l'attività di monitoraggio svolta da Farmitalia S.r.l. è in generale rivolta a titolo esemplificativo e non esaustivo alla verifica:

- 1. del rispetto dei limiti di materia attribuiti dalla legge agli organi sociali;
- 2. del rispetto dei limiti di potere attribuiti ai sensi di statuto all'organo amministrativo;
- 3. della conformità alla legge degli atti posti da Farmitalia S.r.l. in materia di gestione delle risorse finanziarie:
- 4. delle adeguate modalità di deliberazione dell'organo amministrativo;
- 5. dell'adeguata assegnazione di poteri rispetto all'assetto organizzativo, ai ruoli, ai compiti ed alle responsabilità a ciascuno assegnate;
- 6. della tracciabilità delle attività eseguite con le risorse finanziarie e della loro rintracciabilità;
- 7. dell'effettività delle attività di controllo in materia finanziaria e della tracciabilità dei controlli eseguiti;
- 8. delle tempistiche di pianificazione e predisposizione dei budget;
- 9. dell'approvazione del budget da parte dell'organo amministrativo;
- 10.della operatività oltre i limiti di budget;
- 11.della obbligatorietà di approvazione da parte dell'Amministratore Unico e/o dell'Assemblea delle operazioni di carattere straordinario;
- 12.del rispetto delle delibere dell'organo amministrativo e/o dell'Assemblea di autorizzazione all'avvio delle operazioni straordinarie;
- 13.dell'adeguata attribuzione e del rispetto dei limiti di poteri riconosciuti per operare sui c/c della società e sulle risorse finanziarie, per la realizzazione di operazioni straordinarie e la realizzazione delle operazioni ammesse dall'oggetto sociale in materia finanziaria;
- 14.del rispetto del limite di doppia firma oltre definiti limiti di valore ed operazioni su risorse finanziarie anche straordinarie:
- 15.del riporto periodico da parte degli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c. all'organo amministrativo sullo status di esercizio della delega attribuita anche in materia finanziaria o per operazioni straordinarie.

9. GLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo compete il potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulla gestione societaria. All'Organo Amministrativo compete anche la responsabilità dell'intero Sistema di Controllo esistente.

Controllo Contabile

Il Controllo Contabile è esercitato dal Revisore Contabile

Datore di lavoro

In materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro l'Amministratore Unico assolve anche al ruolo di datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al datore di lavoro di Farmitalia S.r.l. spetta il ruolo di garante del rispetto degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Delegato di funzione ex art. 16 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (ove nominato)

Il Delegato di funzione nell'ambito delle attribuzioni allo stesso riconosciute dal Datore di Lavoro e dallo stesso accettate è, nell'ambito delle competenze ed attribuzioni riconosciute, l'alter ego del Datore di Lavoro e spetta allo stesso un ruolo di garanzia del rispetto della corretta attuazione degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



Responsabile qualità

Il Responsabile qualità è responsabile della qualità per le attività di informazione scientifica. supporto nella progettazione, implementazione, monitoraggio e miglioramento del sistema di gestione del suddetto processo.

Titolare e Incaricato ai fini del trattamento delle informazioni e dati (decreto privacy come modificato dal Regolamento Europeo - GDPR)

Il Titolare e l'Incaricato ai fini del trattamento delle informazioni e dei dati gestiscono in nome e per conto di Farmitalia S.r.l. gli adempimenti previsti dalla specifica normativa di riferimento.

Responsabili di funzioni

I Responsabili di funzione o d'area di Farmitalia S.r.l., nell'ambito delle competenze loro assegnate, sono responsabili delle attività da loro condotte nell'interesse o vantaggio della società e delle attività svolte dai propri Dipendenti.

Dipendenti (operai ed impiegati e informatori scientifici)

I Dipendenti di Farmitalia S.r.l. sono responsabili del corretto assolvimento delle attività assegnate e del riporto dell'esito delle stesse al proprio Responsabile.

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di vigilanza nominato con delibera dell'Amministratore Unico ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza dei modelli e di curarne il suo aggiornamento.

10. IL SISTEMA DELLE DELEGHE

10.1. Premessa

L'attribuzione dei poteri ad operare è ispirata ai seguenti criteri di massima:

- ✓ "esattezza" della materia delegata e della delimitazione dei poteri;
- ✓ "pubblicità" interna ed esterna dei poteri e delle responsabilità;
- √ "coerenza" dei poteri di rappresentanza rispetto alle competenze assegnate;
- ✓ "certezza" nell'esecuzione del potere di rappresentanza e/o di firma attribuito.

10.2. Deleghe e Procure

Requisiti essenziali di attribuzione

Il rilascio di mandati, deleghe e procure per operare quali rappresentanti negli interessi e a vantaggio di Farmitalia S.r.l., rispetta i seguenti principi:

- > tutti coloro che intrattengono per conto di Farmitalia S.r.l. rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere espressamente autorizzati con delega scritta e/o procura;
- > ciascuna delega e/o procura definisce in modo specifico ed inequivocabile i poteri attribuiti ed i limiti entro cui operare;
- > al delegato e/o procuratore sono riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure sono rese pubbliche.



10.3. Conferimento e revoca delle deleghe e procure

Il conferimento delle deleghe e delle procure deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dalla legge, nonché dalle previsioni dello Statuto, con le modalità gestionali poste dall'organo di vertice.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, anche con il supporto delle competenti funzioni aziendali, il rispetto del Sistema delle deleghe e procure in vigore e la sua coerenza con l'assetto organizzativo.

11. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Adozione del Modello

L'adozione del presente documento è di competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo.

Il presente Modello è stato elaborato da Farmitalia S.r.l. tenendo conto della struttura dell'attività concretamente svolta, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

Farmitalia S.r.l. ha proceduto con l'avvio di un'analisi preliminare del contesto aziendale. In particolar modo sono stati analizzati: la storia di Farmitalia S.r.l., il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di governance, il sistema di controllo, il sistema delle deleghe, le procedure già formalizzate all'interno di Farmitalia S.r.l. per lo svolgimento dell'attività sociale; si è, quindi, proceduto a svolgere:

- > interviste individuali con l'amministratore ed i responsabili delle aree;
- > una analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità e dei poteri;
- > una analisi di tenuta delle procedure;
- > una analisi del Sistema di Controllo vigente.

Obiettivi perseguiti

Farmitalia S.r.l. assicura condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione del proprio business. A tal fine ha colto l'opportunità fornitagli dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi e di gestione del controllo al fine di verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

In tal senso l'adozione del Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di Farmitalia S.r.l., oltre che uno stimolo a tenere comportamenti corretti.

In particolare Farmitalia S.r.l., con l'adozione del Modello, si pone i seguenti principali obiettivi:

- determinare, in tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della stessa, la consapevolezza
 di poter incorrere in caso di violazioni (delle disposizioni di legge comprese quelle riportate nel D.lgs.
 231/2001 e quelle presenti nella parte speciale del Modello), nella commissione di illeciti passibili
 di sanzioni penali comminabili nei loro confronti e di sanzioni amministrative addebitabili
 all'azienda:
- ribadire che il comportamento illecito è fortemente condannato da Farmitalia S.r.l., in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi del Codice Etico ed ai valori ai quali Farmitalia S.r.l. intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;



- consentire a Farmitalia S.r.l., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di
 intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di condotte illecite che
 possano integrare le fattispecie presupposto di cui al Decreto;
- fornire un'adeguata informazione ai Destinatari circa l'adozione del Modello;
- continuare a diffondere una cultura di impresa basata sul controllo preventivo e la legalità;
- condannare ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne ed in particolare alle istruzioni contenute nel presente Modello ed al Codice Etico di Farmitalia S.r.l.;
- creare e mantenere un'efficace ed efficiente organizzazione dell'impresa, mediante processi che pongano l'attenzione sui ruoli, sulla formazione delle decisioni e sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare, nel più breve tempo possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione di condotte illecite integranti i Reati presupposto di cui al D.lgs. 231 del 2001.

Valore del Modello e del Codice Etico

Il presente documento costituisce regolamento interno di Farmitalia S.r.l., vincolante per la medesima e per tutti i suoi Destinatari. In particolare il Codice Etico è l'espressione dei valori etico – morali di Farmitalia S.r.l.

Il rispetto del Modello presuppone il rispetto anche di quanto previsto nel Codice Etico che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Modifiche ed aggiornamento del Modello

Modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello sono di competenza dell'Organo Amministrativo, che può intervenire anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aggiornamento del Modello deve essere avviato quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato la inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati presupposto;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività di Farmitalia S.r.l.;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica, l'integrazione e/o l'aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza andrà costantemente informato sulle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti apportate al Modello, ai protocolli, alle procedure ed ai controlli esistenti in Farmitalia S.r.l.

12. L'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL FLUSSO DI INFORMAZIONI

Il rispetto dei requisiti previsti dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 costituisce elemento essenziale anche ai fini della nomina dell'Organismo di Vigilanza.

In ragione di ciò è necessario che al detto organo di controllo siano affidati specifici compiti e funzioni e l'Organo Amministrativo ponga lo stesso nella concreta condizione di poterli assolvere correttamente. Quanto detto costituisce il presupposto indispensabile per l'effettività dell'azione di



controllo demandata all'Organismo di Vigilanza e quindi presupposto iniziale per il relativo esonero da responsabilità.

Per una corretta configurazione dell'Organismo di Vigilanza è necessario valutare attentamente, in ragione dei compiti e delle funzioni che sarà chiamato ad assolvere, il possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia e continuità di azione che la legge richiede a ciascun membro ed all'intero Organismo di Vigilanza.

Compiti e Funzione

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- 1. sul funzionamento del Modello;
- 2. sull'osservanza del Modello, e di curarne il suo aggiornamento.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza alla sua prima seduta dovrà dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, nel quale tra l'altro dovrà dare evidenza delle modalità di pianificazione delle attività di controllo assegnate, oltre a proporre annualmente all'Organo Amministrativo l'approvazione del proprio budget.

Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Tenuto conto delle proprie dimensioni, dell'attività caratteristica di Farmitalia S.r.l. e del suo fatturato, la Società, al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli demandati dalla legge, ha optato per la composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza.

Possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti anche esterni a Farmitalia S.r.l., purché ciascuno sia in possesso dei seguenti requisiti:

Autonomia e indipendenza: dovrà essere tale da garantire l'autonomia dei membri da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente di Farmitalia srl ed in particolare dei vertici operativi e/o organi dirigenziali, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche nella vigilanza dell'attività degli organi Apicali, tra cui rientrano i componenti dell'Organo Amministrativo.

Per tale motivazione, l'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nell'organigramma di Farmitalia S.r.1. in una posizione gerarchica che sia la più elevata possibile, rispondendo, nello svolgimento della sua funzione, soltanto all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza deve poter disporre di specifiche risorse aziendali e potersi avvalere della collaborazione di tutto il personale e funzioni/aree di Farmitalia S.r.l.

A tal fine l'Organo Amministrativo metterà a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidati, approvando annualmente il budget dallo stesso proposto, quale dotazione adeguata di risorse finanziarie.

L'Organismo di Vigilanza, potrà disporre delle predette risorse per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti avvalendosi, ove necessario, anche di consulenze specialistiche, sostenendo trasferte, etc.



L'Organo Amministrativo, nella composizione dell'Organismo di Vigilanza, dovrà tenere conto, in relazione ai requisiti di autonomia ed indipendenza del singolo membro e dell'Organismo nella sua interezza, dei seguenti criteri di cui alle Linee guida Confindustria:

1. nel caso di composizione con soli componenti esterni a Farmitalia S.r.l., i requisiti di autonomia e di indipendenza dovranno essere riferiti ai singoli componenti;

2. nel caso di composizione mista dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i componenti non si trovino in conflitto di interessi con i coniugi, parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado degli amministratori di Farmitalia S.r.l. o delle società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento.

Professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve inoltre possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate ai compiti ed alle funzioni che è chiamato a svolgere.

Pertanto, è necessario che siano presenti soggetti con professionalità in materia economica, legale, di analisi dei processi, di controllo e gestione dei rischi aziendali, di esecuzione di indagini, di controlli e verifiche.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva.

L'Organo Amministrativo, una volta individuati i componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'atto della nomina, è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal Modello, basandosi sui profili professionali, sulle concrete esperienze fatte sul campo, acquisendo, se utile, le necessarie referenze anche da parte di terzi e le dichiarazioni raccolte direttamente dai candidati.

Considerata l'eterogeneità degli aspetti tecnici che regolano l'operato di Farmitalia S.r.l., l'Organismo di Vigilanza, al fine di implementare le professionalità utili o necessarie per il corretto espletamento delle proprie attività e garantire la propria professionalità (oltre che la sua autonomia), potrà utilizzare lo specifico *budget* di spesa messo a disposizione dall'Organo Amministrativo, allo scopo di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, le competenze per integrare le proprie.

L'Organismo di Vigilanza potrà, così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza, sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientale, etc.

Continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sull'applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente.

La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

E', inoltre, importante ricordare quanto riportato sul punto a pag. 60 delle linee guida di Confindustria - edizione 2014 - il quale precisa, riprendendo la sentenza del Tribunale di Roma del 4 aprile 2003, che



... per garantire l'efficace e costante attuazione di un modello così articolato quale è quello delineato dal decreto 231, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello (l'Organismo di Vigilanza), priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico finanziari.

Proseguendo sul punto le linee guida di Confindustria - edizione 2014 - affermano che ... ciò non esclude, peraltro, che (...) l'O.d.V. possa fornire anche pareri sulla costruzione del Modello, affinché questo non risulti debole o lacunoso sin dalla sua elaborazione: in tal senso eventuali consulenze, infatti, non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi

Durata della carica

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per un massimo di un triennio dalla data della sua nomina; i medesimi componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere rieletti.

Requisiti di eleggibilità

L'Organo Amministrativo all'atto della nomina deve verificare che ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza sia dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia e possa assicurare continuità di azione come sopra inteso e disponga delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti affidatigli dal Decreto.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità e di conflitto di interessi (di cui al successivo punto (d)) di seguito riportate.

- (a) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) e loro successive modifiche ed integrazioni;
- (b) essere stati condannati per delitti dolosi, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento) o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (c) essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporterà l'ineleggibilità alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e se eletto consentirà all'amministratore unico di revocare il componente per giusta causa; in tale evenienza contestualmente l'Organo Amministrativo provvederà alla sostituzione del componente revocato.

Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta solo in presenza di giusta causa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- 1) la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- 2) l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;



3) il mancato rispetto dei principi del Codice Etico, dei protocolli di buon comportamento generale e speciale di ciascuna parte speciale adottata.

In presenza di giusta causa, l'Organo Amministrativo revoca la nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza non più idoneo e provvede alla sua immediata sostituzione, riconoscendo al componente l'emolumento fino alla data di permanenza nella carica.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto nel presente Modello, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso di un mese, con comunicazione scritta e motivata all'Organo Amministrativo.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza nella sua prima seduta procede a dotarsi di un proprio regolamento e a nominare il suo Presidente. Per l'espletamento dei compiti assegnati l'Organismo di Vigilanza è investito dei compiti e delle funzioni di cui al presente Modello e di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale. Il detto organo societario ha un esclusivo vincolo di dipendenza dall'Organo Amministrativo, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo può verificare la coerenza delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza con le funzioni allo stesso demandate.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con tutti gli altri organi o funzioni di controllo esistenti.

In particolare si coordina con:

- il Collegio Sindacale ove esistente
- la società di revisione e o il revisore ove nominati ai sensi di legge e di statuto;
- il Responsabile dell'area amministrazione;
- il Responsabile dell'area l'ufficio personale anche per ciò che concerne gli aspetti relativi all'informazione ed alla formazione del personale attinente le tematiche inerenti il Decreto;
- il Datore di Lavoro ex art. 2 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Delegato di Funzione ex art. 16 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ove nominato;
- il RSPP ex art. 2 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Responsabile qualità;
- il Responsabile del sistema gestionale in materia di salute e sicurezza;
- il Responsabile ambientale;
- il Titolare e Responsabile Privacy;



- i Responsabili d'area o di funzione di Farmitalia S.r.l.;
- i Dipendenti, considerando tali tutto il personale dipendente da Farmitalia S.r.l. compresi gli operai e gli impiegati e gli informatori scientifici;
- le funzioni che svolgono attività a rischio per tutti gli aspetti relativi al controllo delle procedure operative in essere;
- la funzioni con cui l'Organismo di Vigilanza ritiene utile, necessario e/o indispensabile confrontarsi.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei suoi compiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo può:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili di Farmitalia S.r.l.;
- chiedere informazioni o esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale
 dipendente di Farmitalia S.r.l. e, laddove necessario, all'Organo Amministrativo, all'organo preposto
 alla revisione contabile (anche nell'ipotesi in cui venga nominata società di revisione), ai soggetti
 incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia antinfortunistica, ambientale
 ed a quelli ai fini privacy ed in generale a tutti gli interessati alle attività di Farmitalia S.r.l.;
- avvalersi di consulenti esterni per problematiche che ne richiedano l'ausilio;
- proporre l'avvio di provvedimenti disciplinari e l'adozione di sanzioni disciplinari;
- verificare l'adeguatezza della pianificazione dei programmi di specifica formazione del personale;
- indirizzare, almeno con cadenza annuale, una relazione scritta all'Organo Amministrativo;
- informare immediatamente l'Organo Amministrativo sulle attività svolte;
- ricevere informazioni e comunicazioni da chiunque gli giungano;
- eseguire indagini sui fatti da chiunque comunicati;
- eseguire periodici Audit sulle attività individuate quali a rischio ai sensi del D.lgs. 81 del 2008.

Remunerazione e rimborsi spese

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione dell'Organo Amministrativo.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi

Ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il Modello prevede modalità di gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza (a seguire per brevità anche "O.d.V.").

L'Organismo di Vigilanza basa il corretto ed efficiente espletamento delle sue funzioni sulla possibilità di disporre di tutte le informazioni allo stesso necessarie e relative alle aree di rischio individuate. Per tale motivo l'O.d.V. deve avere accesso a tutti i dati ed alle informazioni allo stesso necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.



L'obbligo di dare informazioni all'O.d.V. è rivolto a tutte le funzioni aziendali e potrà avere riguardo alle risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere al fine di dare attuazione alle procedure ed ai controlli esistenti (ad es. report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.) ed alle anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le informazioni potranno riguardare:

- 1) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- 2) le motivazioni che hanno giustificato l'assistenza legale richiesta da dirigenti e o da dipendenti per atti sui quali l'Autorità Giudiziaria sta procedendo;
- 3) i provvedimenti e/o notizie provenienti dagli organi di polizia giudiziaria o da altra autorità e dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, non solamente per i Reati presupposto di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- 4) le indagini e/o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità anche per le ipotesi di Reato presupposto di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- 5) le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- 6) i prospetti riepilogativi degli affidamenti a terzi per l'esecuzione di attività all'interno ed all'esterno del sito della società;
- 7) i prospetti riepilogativi delle gare ad evidenza pubblica alla quale Farmitalia S.r.l. prende o prenderà parte o alle quali sta partecipando;
- 8) i prospetti riepilogativi dei contratti assegnati sia da enti privati che pubblici con qualsiasi forma;
- 9) le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- 10) le copie della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente, tra cui Duvri, DVR, PSC, POS, atti di nomina per le funzioni di cantiere, etc.;
- 11) il report dei controlli eseguiti dal *management* aziendale sulle attività eseguite dai propri subordinati.³

L'Organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente.

Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentire allo stesso il miglioramento delle proprie attività di pianificazione dei controlli e non ad imporgli attività di verifica

³ cfr. pag. 69 Linee guida di Confindustria edizione 2014 - "...Con particolare riferimento ai flussi informativi periodici provenienti dal management, se prevedono l'obbligo di comunicare gli esiti di controlli già effettuati e non la trasmissione di informazioni o documenti da controllare, tali flussi periodici fanno chiarezza sui diversi ruoli in materia di prevenzione. Infatti, se ben definiti, i flussi informativi precisano che il management deve esercitare l'azione di controllo, mentre l'Odv - quale meccanismo di assurance - deve valutare i controlli effettuati dal management. Peraltro, l'obbligo di riferire gli esiti dei controlli all'Odv, produce un effetto di responsabilizzazione del management operativo. L'Organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'Odv non incombe un obbligo di aggiungere che l'obbligo di informazione è stato probabilmente previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo di vigilanza nel corso delle sue verifiche..."



puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'O.d.V. non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) stabilire in quali casi attivarsi.

Relativamente al presente obbligo di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza è utile sottolineare che l'obbligo di informare il datore di lavoro sui comportamenti contrari al Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. che prevedono che questi:

- 1) deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale;
- 2) deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
- 3) non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza - Whistleblowing⁴

Allo scopo di consentire a tutti i Destinatari del Modello di poter comunicare con l'O.d.V., Farmitalia S.r.l. ha messo a disposizione i seguenti strumenti e mezzi di posta interna ed esterna riservata, nonché casella di posta elettronica dedicata.

Posta interna: la comunicazione, al fine di garantire la massima riservatezza, dovrà pervenire alla Segreteria di Farmitalia indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Farmitalia S.r.l. con la seguente dicitura sull'esterno della busta chiusa: "Comunicazione per l'Organismo di Vigilanza. Informativa strettamente confidenziale".

Posta esterna ordinaria: La comunicazione, al fine di garantire la massima riservatezza, dovrà essere indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Farmitalia S.r.l., c/o la sede Amministrativa ed Operativa corr. in 95032 – Belpasso (CT), Zona Industriale Piano Tavola – C.da Pantano s.n., con la seguente dicitura sull'esterno della busta: "Comunicazione per l'Organismo di Vigilanza. Informativa strettamente confidenziale".

Casella di posta elettronica: odv@farmitalia.net

In tutti i casi sopra indicati la corrispondenza non deve essere aperta ma consegnata al componente esterno dell'O.d.V. Per le suddette segnalazioni è disponibile apposito modello predisposto per il personale.

Si precisa che le segnalazioni che perverranno attraverso i predetti canali non dovranno avere un fine meramente delatorio (ovvero di denuncia <u>anonima</u>, fatta essenzialmente per tutelare i propri interessi ma talvolta anche per i più svariati motivi infamanti, di dispetto, di vendetta etc.) e dovranno:

- riportare esplicita indicazione identificativa del segnalante e del suo recapito e se dipendente, del reparto di appartenenza;
- indicare chiaramente:
 - a. l'evento e/o il fatto accaduto;

Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato - D.lgs. 8 giungo 2001 n. 231 - art. 6 comma 2 - disposizioni in tema di Whistleblowing.



- b. gli estremi (nome e cognome) delle persone coinvolte se conosciute;
- c. i tempi e le modalità di esecuzione dell'evento segnalato;
- d. quanto altro possa essere utile alla descrizione dell'evento e dei suoi autori.

Farmitalia S.r.l. e l'O.d.V. si impegnano ad adottare tutte le misure idonee affinché le segnalazioni destinate all'O.d.V. siano garantite da riservatezza (tra cui il predetto canale preferenziale di comunicazione/segnalazione costituisce un primo ed essenziale elemento), impegnandosi a trattare i dati comuni e sensibili contenuti nelle predette segnalazioni ai sensi del Decreto *Privacy* e sue successive modifiche ed integrazioni.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e sarà loro assicurata la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Farmitalia S.r.l. o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

I comportamenti delatori e quelli destinati a rallentare l'attività dell'O.d.V. saranno comunicati al responsabile del procedimento disciplinare per le valutazioni del caso.

Le segnalazioni sopra indicate dovranno essere messe a disposizione dell'Organismo di Vigilanza che attiverà un processo di accertamento della verità e della fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Flussi informativi verso il vertice aziendale

L'O.d.V. riferirà esclusivamente all'Organo Amministrativo in merito allo stato di attuazione del Modello, alle eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, all'esito dell'attività eseguita e alla segnalazione delle violazioni accertate.

L'O.d.V. predisporrà una relazione con periodicità almeno annuale che illustri di massima:

- l'attività ed i controlli svolti durante l'anno;
- le eventuali discrepanze tra le procedure operative e le disposizioni del Modello;
- i nuovi ambiti di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto;
- la verifica effettuata a seguito delle segnalazioni ricevute su violazioni del Modello e, nel rispetto della riservatezza richiesta dalla legge, i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- gli eventuali interventi da porre in essere conseguenti alle modifiche del quadro normativo di riferimento, alle non conformità rilevate o segnalate, alle modifiche dell'attività sociale o del livello di rischio rilevato dalla società;
- un rendiconto delle spese sostenute rispetto al budget.

Fermo restando i termini di cui sopra, l'Organo Amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi quando, per le necessità riconducibili alle attività del suo ufficio, lo ritenga opportuno.

Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello, sarà custodita dalla segreteria dell'O.d.V. in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) per il periodo necessario al completamento dell'attività e per il periodo previsto dalla legge.



13. SISTEMA SANZIONATORIO

Le violazioni al Modello ed al Codice Etico da chiunque commesse devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, ferme restando tutte le prerogative ed i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalare le violazioni del Modello grava su tutti i Destinatari dello stesso.

L'O.d.V., ricevuta la segnalazione, deve procedere, nel rispetto della riservatezza, alla comunicazione dell'esito degli accertamenti svolti all'Organo Amministrativo. Le eventuali sanzioni saranno erogate dagli organi di Farmitalia S.r.l. competenti in virtù dei poteri a loro conferiti dalla legge.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra le condotte che possono costituire infrazioni disciplinari si segnalano i seguenti comportamenti:

- 1) mancato rispetto, con omissioni o in concorso con altri, del Codice Etico, dei protocolli, delle procedure e del Modello;
- 2) la distruzione, la modifica, l'occultamento, la sottrazione della documentazione necessaria al controllo interno previsto dal Modello;
- 3) la redazione di documentazione non veritiera, anche con l'aiuto di terzi;
- 4) atti diretti ad impedire l'attività di vigilanza degli organi societari e dell'O.d.V.;
- 5) il diniego di accesso alla documentazione ed alle informazioni necessarie ai fini del controllo;
- 6) qualsiasi altra condotta possa configurare la violazione del Modello, del Codice Etico, dei protocolli, delle procedure previste dal sistema di controllo, etc.;
- 7) il sottrarsi senza giustificato motivo alla formazione;
- 8) l'omissione delle azioni per la diffusione del sistema di controllo preventivo.

Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello, conformemente a quanto previsto dallo statuto dei lavoratori e dal CCNL di categoria, costituisce un insieme di regole comportamentali alle quali il personale deve assolutamente uniformarsi. Ogni sua violazione comporta la conseguente applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Misure nei confronti dei dipendenti

In caso di violazioni del Modello da parte dei lavoratori dipendenti si applicheranno agli stessi le previsioni dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. (statuto dei lavoratori) e del vigente CCNL di categoria. Se la condotta costituisce violazione dei doveri del rapporto di lavoro, fermo restando il procedimento disciplinare ed il relativo provvedimento, Farmitalia S.r.l. potrà assumere decisioni che tengano conto di quanto previsto dall'art. 2119 e ss. del codice civile.

In caso di licenziamento individuale di informatori medici scientifici, questo deve essere (di regola) chiesto dai Capi Area all'organo amministrativo.

Nel caso in cui il licenziamento sia disposto dall'organo amministrativo di Farmitalia S.r.l., questi ha l'obbligo di richiedere il parere del Capo Area. La richiesta va effettuata via mail o altro mezzo tracciabile, in caso di mancata risposta del Capo Area entro dieci giorni, il silenzio deve essere interpretato come parere favorevole alla risoluzione del rapporto di lavoro.



Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazioni del Modello da parte dei dirigenti, il titolare del potere disciplinare avvierà i procedimenti di sua competenza al fine delle eventuali contestazioni e della eventuale applicazione delle sanzioni previste, ai sensi di legge e del CCNL di categoria, con l'eventuale revoca dei poteri agli stessi attribuiti mediante atti formali quali procure, deleghe, etc.

Misure nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo

Se a violare il Modello è un componente dell'Organo Amministrativo, di detta violazione l'O.d.V. deve darne immediata comunicazione all'Assemblea ed al Revisore. A seguito della comunicazione l'Assemblea, previa valutazione, applica nel rispetto della legge il provvedimento che ritiene opportuno in ragione della gravità, della colpa e del danno che dal comportamento dell'Amministratore sia derivato alla Società.

Qualora la violazione sia stata tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, l'Assemblea potrà procedere con gli atti formali alla revoca della carica per giusta causa.

Misure nei confronti dei terzi

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, nei relativi contratti dovranno essere previsti meccanismi o clausole contrattuali con cui si dia informazione alle controparti dell'adozione del Modello di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Si dovrà, inoltre, precisare che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 8 giungo 2002, n. 231 comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo l'eventuale risarcimento per i danni arrecati alla Società.

La mancata inclusione delle dette clausole o meccanismi contrattuali dovrà essere comunicata dalla funzione aziendale competente nella quale è operativo il contratto, correlata da debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

14. SISTEMA DI COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE - FORMAZIONE

14.1. Comunicazione e Informazione

Farmitalia S.r.l. procederà a organizzare incontri per la comunicazione diffusione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato per la gestione e la prevenzione dei rischi di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

In considerazione dell'importanza che la conoscenza della materia riveste per il corretto svolgimento delle attività aziendali nel rispetto dei principi di trasparenza, osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e dei principi etico – sociali, nonché al fine di assicurare all'interno dell'azienda una idonea diffusione, Farmitalia S.r.l. curerà l'attivazione di una cartella informatica accessibile a tutti i dipendenti, nel cui ambito far confluire i seguenti documenti e le sue successive modifiche ed integrazioni:

- 1) il Codice Etico;
- 2) il testo del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- 3) il Modello di organizzazione, gestione e controllo, Parte Generale e Parte Speciale.

Per clienti, fornitori e terzi in genere è altresì assicurata da Farmitalia S.r.l. una informativa circa l'adozione del Modello e del Codice Etico provvedendo altresì alla pubblicazione nel proprio sito:



- ✓ del Modello PG;
- ✓ del Codice Etico.

In riferimento ai rapporti con i fornitori e con i terzi in genere che intrattengano rapporti commerciali con Farmitalia S.r.l., si darà loro comunicazione ed informativa circa l'adozione del Modello e del Codice Etico precisando altresì che la violazione alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del Codice Etico di Farmitalia S.r.l. potrà costituire motivo di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art 1456 c.c.

La diffusione del Modello e del Codice Etico è obbligatoria: deve pertanto essere tracciata la specifica attività di comunicazione, informazione e formazione somministrata tanto al personale (impiegati ed operai), quanto al management ed ai vertici aziendali.

14.2. Formazione

Sul piano della formazione, Farmitalia S.r.l., oltre a pianificare una formazione di carattere generale diretta a comunicare, informare e formare i Destinatari sulle previsioni del Decreto, le ragioni di opportunità e quelle giuridiche che hanno ispirato l'adozione del Modello, pianificherà altresì un adeguato programma di formazione specifica rivolta al personale delle aree a rischio opportunamente somministrato in funzione dei luoghi di lavoro, dei livelli e delle mansioni svolte.

14.3 Piano Formativo

I principi

Il Piano formativo sarà articolato tenendo conto dei contenuti e delle modalità di erogazione, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri e/o delle deleghe agli stessi conferite.

La formazione ed i relativi contenuti saranno articolati secondo moduli distinti in base al livello e al ruolo organizzativo dei Destinatari, tenendo conto:

- 1) delle responsabilità e dei ruoli (con particolare riguardo a quelli che svolgono attività sensibili);
- dei neoassunti e dei nuovi incarichi: particolare attenzione si dovrà porre ai nuovi assunti per i quali si dovranno prevedere specifici moduli formativi;
- 3) del personale destinato a ricoprire nuovi incarichi (con particolare riguardo a quelli che svolgono attività sensibili).

Contenuto delle sessioni formative

La formazione dovrà prevedere i seguenti contenuti:

- una parte istituzionale comune a tutti i destinatari e avente ad oggetto la normativa di riferimento, il Modello ed il suo funzionamento;
- 2) una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che avendo a riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili ed i presidi specifici delle aree di competenza dei Destinatari.

La formazione è obbligatoria e deve essere fracciatà anche con attestazione finale di frequenza dei corsi e del relativo apprendimento. Per la somministrazione della formazione potranno essere utilizzate le seguenti differenti modalità:



- a) sessioni in aula con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici all'interno di sessioni formative standard già adottate;
- b) e-learning: attraverso un modulo relativo alla parte istituzionale per tutti i dipendenti e con test di verifica dell'apprendimento.

I contenuti formativi dovranno essere opportunamente aggiornati in ragione dell'evoluzione della normativa ed alle intervenute modifiche al Modello.

Controllo e verifica sull'attuazione del piano di formazione

Sarà cura di Farmitalia S.r.l. raccogliere le evidenze relative all'effettiva pianificazione della formazione, alla partecipazione ai programmi di formazione e alla custodia della documentazione negli appositi archivi e/o cartelle del personale interessato. L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del Decreto e del Modello.

15. CRITERI DI APPLICABILITÀ ASTRATTA DEI REATI PRESUPPOSTO ALL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA DI FARMITALIA S.R.L.

L'Organo Amministrativo procederà, altresì, a valutare la sensibilità astratta delle fattispecie di cui al Decreto alla attività specifica/caratteristica di Farmitalia S.r.l., tenendo in evidenza, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti criteri:

- 1. condizioni soggettive di imputabilità;
- 2. condizioni oggettive di imputabilità;
- 3. criteri di esclusione;
- 4. riconducibilità delle condotte direttamente o meno all'attività di Farmitalia S.r.l.;
- 5. interesse o vantaggio per Farmitalia S.r.l.;
- 6. ripetitività della condotta illecita nell'ambito dell'attività aziendale, nonché conseguenze e danni sofferti da Farmitalia S.r.l.;
- 7. processi/flussi interni a cui applica la condotta illecita;
- 8. perseguibilità dell'illecito per dolo o colpa;
- 9. ragionevole probabilità della realizzazione della condotta illecita a rischio all'interno dei processi/flussi aziendali.

Mediante l'uso dei detti criteri e degli eventuali altri che in continuum saranno presi in considerazione, Farmitalia S.r.l. ed il suo management potranno dare prevalenza di intervento e/o avviare adeguati piani d'azione delle attività aziendali maggiormente sensibili ai rischi 231 e di quelle che potranno esserlo in futuro.

FARMITALIA S.P.J. a Socio Unico Sede legole: Via Piriciana, 25 - 00198 ROMA. Sede operativo: 21 Plano Tayola - C.da Pantano s.n. 95032 BEL MASO (CT) Plya/Cod. 88C 8311 5990874